

Matrimoni e successioni feudali nel Regno di Sicilia Dalle Assise di Capua (1220) al 'Liber Augustalis' (1231)

Questa ricerca è relativa ad un aspetto nodale della problematica sulla feudalità nel Regno di Sicilia al tempo di Federico II di Svevia: quello dei matrimoni e delle successioni feudali. Mettendo a confronto la legislazione sull'argomento emanata da Federico a Capua nel 1220 con quella di Melfi del 1231, ho potuto rilevare un progressivo irrigidimento del legislatore svevo nell'impedire le pratiche consuetudinarie. Utilizzando, poi, una documentazione poco conosciuta, ho cercato di individuare i meccanismi che presiedevano a tali pratiche, ed ho potuto constatare come essi fossero correlati fino a costituire un sistema di protezione e di trasmissione del patrimonio all'interno di una stessa famiglia, escludendo di fatto il re dall'esercizio di alcune delle sue prerogative. La legislazione di Melfi rappresentò, dunque, la presa di coscienza e la risposta del legislatore svevo ad una realtà consuetudinaria che non riuscì, tuttavia, ad estirpare.

1. *I provvedimenti delle Assise di Capua in materia feudale*

Nelle Assise emanate a Capua, in uno dei giorni tra il 17 ed il 22 dicembre 1220, l'imperatore Federico II provvide a regolamentare alcuni aspetti della vita dei feudi che più direttamente avevano connessione con l'ordinamento unitario del regno. Fece ciò riportando in vigore alcune norme sancite da Guglielmo I e II d'Altavilla, lasciando che per il resto la sua tutela restasse affidata alle corti feudali di giustizia di età normanna (sia pure modificate con l'obbligatoria presenza di uno o più funzionari regi esperti di diritto, come i giustizieri)¹, e lasciando che l'ordinamento feudale continuasse ad

¹ E. CUOZZO, *La "magna curia" al tempo di Federico II di Svevia*, «1989. Rivista di Diritto Pubblico e Scienze Politiche», V/1 (1995), pp. 000-000: 235s.

essere disciplinato dalle norme consuetudinarie sulla base delle quali, peraltro, venivano definiti i singoli contratti di concessione.

Premessa dell'intervento federiciano in materia feudale fu la generale revoca e la conseguente verifica di tutti i privilegi e delle concessioni feudali, redatti a partire dagli anni del regno di suo padre Enrico VI, per eliminare gli abusi che si erano verificati e ripristinare nella sua interezza il demanio regio, fortemente depauperato (Assisa XV). Nelle Assise² XII, XIII, XVII, XX Federico provide, poi, a regolamentare le successioni e le alienazioni dei feudi, il servizio militare feudale, il servizio e l'omaggio dei vassalli ai propri signori, l'esistenza del suffeudo, la natura ligia di tutti i feudi verso il re, la dipendenza dei vassalli *in servitio* dei feudi *in capite de domino Rege*.

Si trattò, dunque, di disciplinare alcuni aspetti fondamentali dell'ordinamento feudale vigente nel Regno di Sicilia. Il sovrano vi riuscì con poche, ma efficacissime norme, ed in modo coerente con il nuovo ordinamento unitario che si accingeva ad instaurare.

Tenne presente la normativa normanna, ma non la applicò in modo pedissequo, perché fu particolarmente sensibile alla necessità di far coesistere il diritto feudale franco-normanno con quello longobardo.

Per le alienazioni feudali e le prestazioni militari dei feudi ribadì la validità delle disposizioni in materia di re Ruggero II d'Altavilla.

Per le prestazioni vassallatiche operò una scelta tra due norme, forse di Guglielmo II, in modo da poter affermare con forza la natura 'ligia' di tutti i feudi, restringendo così lo spazio di sopravvivenza del suffeudo.

Per i matrimoni feudali si trovò di fronte ad una legge di re Guglielmo I che era stata promulgata intorno al 1160 sulla base della consuetudine feudale delle due regioni francesi di Angiò e

² Per l'edizione delle Assise di Capua v. *Ignoti monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferraria Chronica et Rycardi de Sancto Germano Chronica priora*, a cura di A. Gaudenzi, Napoli 1888; Rycardi de Sancto Germano *Chronica*, a cura di C.A. Garufi, in *R.I.S.*, VII/2, Bologna 1937-1938. Non prendo volutamente in esame, perché non riguardanti in modo diretto l'ordinamento feudale, la Assisa XI relativa alla restituzione delle baronie della corona (*terrae regiae*), la Assisa X relativa al demanio, la Assisa XIX relativa ai castelli e alle fortificazioni. Per una visione d'insieme delle Assise di Capua v. A. CERNIGLIARO, in *Federico II. Enciclopedia Fridericana*, Roma 2005, *ad vocem*.

Maine, e che era stata avversata con forza dai feudatari delle province continentali del Regno, a maggioranza di diritto longobardo. Federico la fece sua, ma ribadendo l'opportunità che fosse rispettata la consuetudine del tempo di re Guglielmo I, lasciò che i feudatari viventi *more Langorbardorum* potessero essere non obbligati a rispettarla.

Per le successioni feudali, infine, dove pure Federico si trovò di fronte ad una legge di re Guglielmo II, promulgata tra il 1176 ed il 1182, ispirata anch'essa al diritto consuetudinario di Angiò, e che non teneva presente la atipicità della successione feudale *more Langorbardorum*, preferì operare all'interno del solco della consuetudine feudale consolidata nel regno, così da salvaguardare la coesistenza del diritto longobardo con quello franco-normanno.

2. Dalla normativa feudale di Capua a quella di Melfi

2.1 La normativa capuana in materia feudale fu solo in parte confermata nelle Costituzioni di Melfi.

La norma (Assisa XII) che sanciva la nullità delle alienazioni di qualsiasi natura riguardanti i feudi e le *res feudales*, se fatte senza il consenso regio, fu ripresa, unitamente alla costituzione ruggeriana *Scire volumus*, a Melfi³, e fu ampiamente regolamentata nelle costituzioni *Constitutionem divae memorie* (III,5,1) e *Hac edictali lege* (III,5,2). Con questa disposizione Federico riuscì non solo a consolidare l'unico tipo fondamentale di feudo, quello *in capite de domino Rege*, che aveva caratterizzato l'ordinamento feudale dell'età normanna, ma riuscì anche, e direi soprattutto, ad impedire il moltiplicarsi del suffeudo⁴, giacché una consuetudine, ampiamente documentata e praticata nel Regno, aveva consentito

³ Delle Assise di Melfi, altrimenti note come *Liber Augustalis*, o *Liber Constitutionum Regni Siciliae*, disponiamo finalmente di una edizione critica, alla quale faremo riferimento: *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, a cura di W. Stürner, Hannover 1996 (Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et Acta Publica Imperatorum et Regum, t. II, Supplementum). Per una visione d'insieme del *Liber Constitutionum* v. O. ZECCHINO, in *Federico II. Enciclopedia Fridericiana* cit., ad vocem.

⁴ Sul problema del suffeudo, cfr., sia pure limitatamente alla Sicilia normanno-sveva, E. MAZZARESE FARDELLA, *Osservazioni sul suffeudo in Sicilia*, «Rivista di storia del diritto italiano», 34 (1961), pp. 000-000.

l'alienazione dei beni feudali tra vivi⁵. Il suffeudo era visto come un potenziale pericolo all'assolutezza del potere regio, perché capace di creare dei rapporti a cui il sovrano potesse risultare estraneo. Il pericolo nasceva non tanto dalla concessione *in servitio* di feudi cosiddetti di cavaliere, perché il feudatario *in capite* restava comunque responsabile verso il re dell'intero ammontare del servizio militare dovuto per il suo feudo, quanto nel caso della concessione in suffeudo delle *res feudales*: in questo caso la possibilità di dare in feudo anche beni non immobili (i cosiddetti "feudi in aria") consentiva e favoriva la creazione di rapporti nei quali il re restava estraneo. Federico II ben conosceva questa pratica, ed i pericoli che essa comportava, perché nello stesso 1220 aveva concesso in feudo a Guglielmo da Pusterla alcune rendite regie: *concedimus tibi et tuis heredibus in rectum feudum de redditibus, quos in civitate Astensi habemus, et comitatus Astensis nobis annuatim debet*⁶.

2.2 L'Assisa XIII di Capua, che sanciva l'impossibilità per il *dominus* di richiedere ai vassalli prestazioni maggiori rispetto a quelle stabilite dalla consuetudine e riscosse al tempo di re Guglielmo, e che sanciva, anche, la non riduzione del servizio da parte dei vassalli, fu recepita, sia pure in modo indiretto, nel *corpus* di Melfi. Infatti, alla base della disposizione federiciana vi era, secondo il Dilcher⁷, la costituzione *Si vasallus a domino suo* (III,19) di re Guglielmo (II), transitata nel *Liber Augustalis*. La norma capuana fu ripresa, poi, a Barletta nel 1246 nella costituzione *Presenti constitutione decernimus* (III,12)⁸.

La norma aveva delle implicazioni vastissime soprattutto nel suo disposto finale: *Et ipsi homines ea dominis suis exhibeant, que consueverunt tunc temporis exhibere*. Veniva qui sancita, in linea con

⁵ C. CAHEN, *Le Régime Féodal de l'Italie Normande*, Paris 1940, p. 90.

⁶ J.L. A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici II*, Parisiis 1852-1861, I, 861.

⁷ H. DILCHER, *Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs II. Quellen der Constitutionen von Melfi und ihrer Novellen*, Köln-Wien 1975, p. 592; E. WINKELMANN, *Jahrbücher der deutschen Geschichte. Kaiser Friedrich II.*, I, Lipsia 1889, pp. 134 ss., 530 ss.

⁸ A. CARUSO, *Le leggi di Federico II pubblicate a Barletta nel mese di ottobre del 1246*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri di Candida*, I, Napoli 1959, pp. 217-241, ora in *Il "Liber Augustalis" di Federico II di Svevia nella storiografia*, Antologia di scritti a cura di A. L. Trombetti Budriesi, Bologna 1987, pp. 169-194, da dove si cita, p. 184.

la volontà già espressa di contenere il moltiplicarsi del suffeudo, non soltanto la non contrazione del servizio, ed il congelamento delle prestazioni vassallatiche, ma anche l'impossibilità per un vassallo di instaurare nuovi legami feudali. A me sembra che già sia espressa in questa disposizione la volontà di Federico, poi sancita nelle costituzioni melfitane, di eliminare i feudi che non fossero 'ligi' al re, che non lo ponessero cioè in modo incontrastato al vertice della piramide feudale. Il congelamento delle prestazioni vassallatiche significava:

- l'impossibilità per tutti i suffeudatari di prestare servizi personali nuovi al feudatario maggiore, quanto cioè previsto nella costituzione melfitana *Quia frequenter* (III ,9);

- l'impossibilità per un feudatario di nominare un suo suffeudatario, qualora il suffeudo restasse vacante, quanto cioè previsto nella costituzione melfitana *Post mortem baronis* (III, 25);

- il divieto per un feudatario di ricevere il giuramento vassallatico senza l'autorizzazione del sovrano, quanto cioè previsto nella costituzione melfitana *Comite vel barone* (III, 24).

2.3 L'Assisa XVII di Capua regolamentava i matrimoni e le successioni feudali. Per quanto riguardava i matrimoni essa imponeva il rispetto del diritto consuetudinario in vigore nel Regno al tempo di re Guglielmo (I): si badi bene, del diritto consuetudinario e non della legislazione di questo re. Costui, infatti, aveva sottoposto al consenso regio il matrimonio dei vassalli della corona, cioè dei feudatari *in capite de domino Rege*, e delle loro figlie, adottando, poco prima del 1160, una consuetudine feudale diffusa nell'Angiò e nel Maine⁹ Secondo la testimonianza dello pseudo Ugo Falcando, questa disposizione era stata una delle cause della sollevazione della nobiltà continentale contro la Corona¹⁰. A Capua Federico recepì la normativa di Guglielmo I, ma non la rese obbligatoria, come già aveva fatto il suo predecessore normanno, per tutti i feu-

⁹ H. NIESE, *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae*, Halle 1910, p. 155.

¹⁰ "La Historia" o "Liber de regno Siciliae" e la "Epistola ad Petrum panormitanum Ecclesie Thesaurarium" di Ugo Falcando, a cura di G. B. Siragusa, Roma 1897, p. 64; E. CUOZZO, *Salerno e la ribellione contro re Guglielmo d'Altavilla nel 1160/62*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura e documento in età normanno-sveva*, Salerno 1994, pp. 29-40.

datari del Regno, ed escluse quelli viventi *more Langobardorum*. Egli, infatti, nel fare riferimento alla *consuetudo regis Guillelmi* e non alla *constitutio regis Guillelmi* intese ribadire che il provvedimento relativo al matrimonio delle figlie non riguardava i feudatari *viventes more Langobardorum*, perché le loro figlie non erano coinvolte nella successione dei feudi¹¹.

Questo atteggiamento di prudenza adottato a Capua nei confronti di una materia così delicata fu abbandonato a Melfi. Nel *Liber Augustalis* il disposto della legge normanna di re Guglielmo I confluì interamente nella costituzione III,25,¹ *Honorem nostri diadematis*, dove, esplicitamente, si afferma che «la consuetudine ... in vigore finora in alcune parti del Nostro Regno non può essere in contrasto con questa legge»¹².

2.4 E veniamo alle successioni feudali. A Capua Federico ebbe un atteggiamento analogo a quello tenuto nel caso dei matrimoni feudali: confermò la normativa normanna, ma non la estese a tutti i feudatari, sia ai Normanni, che ai Longobardi, perché anche in questo caso fece riferimento alla *consuetudo*.

Nel *Liber Augustalis*, invece, lo svevo recepì la legislazione promulgata al riguardo da re Guglielmo II in una data posteriore al 1176¹³, nella costituzione *Ut de successionibus comitum* (III,27)¹⁴.

¹¹ NIESE, *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie* cit., pp. 155-154.

¹² Senza un esplicito riferimento alla materia feudale, anche nel Proemio del *Liber Constitutionum* il sovrano svevo afferma che le sue leggi abrogano tutte le consuetudini ad esse contrarie.

¹³ NIESE, *Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie* cit., p. 160; C. A. GARUFI, *Documenti inediti per la storia di Sicilia*, Palermo 1898, doc. 75.

¹⁴ *Die Konstitutionen Friedrichs II.* cit., III, 27: «Ut de successionibus comitum et baronum et eorum omnium, qui feuda a nobis in capite tenent vel ab aliis etiam, nulla omnino in posterum dubitatio possit oriri, dilucida constitutione sancimus feuda tenenti filios et nepotes et ex eis pronepotes et trinepotes et usque ad infinitum ex descendenti linea descendentes, cuiuscumque sexus sint, libere et absolute posse succedere, servata tamen sexus prerogativa, ut mulieri masculus preferatur, necnon maioris etatis inter eos, qui vivunt in Regno speciali iure Francorum. Ex collateralibus venientes ut fratres, sive ex utroque parente sive ex altero tantum, et sorores in capillo, expulso etiam communi patre superstite, omnino succedant. Coniugate autem et dotate a fratrum successionibus repelluntur. Filii autem fratrum in hiis, que communis patris fuerunt, avi eorum scilicet, idem ius quod pater eorum habeant. In acquisitis autem patrio ex largitione nostra vel quolibet titulo iure suo nepotum ex fratribus non succedunt. In ultimo autem gradu positus, scilicet filiis nepotum ex

Essa prevedeva: il diritto ereditario era illimitato nella discendenza; erano ammesse anche le donne; la successione era del primogenito e la preferenza era per i figli maschi nei confronti delle femmine; erano ammessi i collaterali, ed in particolare i legittimi e i consanguinei erano sullo stesso piano ed escludevano il padre comune. Questa ultima norma fa dedurre che anche l'ascendenza potesse ricevere l'eredità: di conseguenza il nipote di zio era erede dello zio per quello che quest'ultimo aveva ricevuto da suo padre, cioè dal nonno del nipote; ma il pronipote di zio non ereditava dal prozio. Per i nuovi feudi non sussisteva l'eredità in linea collaterale. Le donne sposate o con dote non avevano diritto all'eredità del padre o del fratello, se ci fossero state sorelle nubili. Tra le figlie con eguale diritto all'eredità aveva preferenza la figlia maggiore. Federico completò, poi, la normativa su questa delicata materia con le Costituzioni: III,24 *Comite vel barone*; III,26 *In aliquibus Regni nostri partibus*. Sul presupposto che i titolari dei beni feudali in successione potessero essere sia il padre che la madre, stabilì che i figli maschi e le femmine potessero avere gli stessi diritti nelle successioni feudali; codificò la divisione tripartita dei beni familiari, ampiamente diffusa nel Regno secondo il diritto normanno, e sancita da una Costituzione di re Guglielmo (II) relativa al dotario delle donne sposate¹⁵; definì l'ereditarietà delle doti concesse dalle famiglie di provenienza alle donne che contraevano matrimonio, doti che erano state anch'esse oggetto di regolamentazione da parte del sovrano normanno¹⁶. Il marito era soltanto

fratribus et sequentibus, in hiis etiam, que communis proavi fuerunt, successio non defertur. Filie autem in capillo post mortem patris in domo manentes maiores sorores coniugatas et dotatas de bonis patris excludunt. Ceterum si de bonis patris dotate non sunt, maiores minoribus preferuntur, si Francorum iure vivant; si autem iure Longobardo, collatis dotibus in viriles partes successione divisa portionem suam coniugata seu coniugate, quecumque sint, poterunt vindicare. In omnibus autem, in quibus supra diximus aliquos velut ultimiores gradu sive in communium predecessorum rebus sive in acquisitis excludi debere, spem nostre gratie petentibus non negamus, immo ipsos aliis in liberalitate nostra preferre disponimus, si eiusdem feudi ad nos rationabiliter devoluti simul competitores existant, dummodo tantum nostre curie offeratur, quantum ab exteris est oblatum. Si tamen nos vel in demanio nostro feuda ipsa tenere velimus vel aliis ex mera liberalitate donare, iniuriam nullis sibi fieri extimet, si, quod ad ius nostrum iuste devolvitur, vel retineamus nobis vel aliis, qui a nobis prestolantur beneficia, conferamus».

¹⁵ *Die Konstitutionen Friedrichs II.* cit., III, 15 *Si quis Baro vel miles.*

¹⁶ *Ibid.*, III, 16 *Mulier, quae dotarium habuerit*; III, 17 *Fratribus ob dotes sororum suarum.*

l'amministratore dei beni familiari; poteva disporre liberamente di un terzo; il secondo terzo era riservato ai figli, che ne entravano in possesso alla morte del padre; l'ultimo terzo costituiva il dotario della moglie: costei ne aveva l'usufrutto vita natural durante; alla sua morte i beni passavano ai figli¹⁷. Costoro ereditavano anche i beni della dote elargita alla madre dalla famiglia di appartenenza, sui quali il padre non aveva alcun diritto.

2.5 Tra il 1220 ed il 1231, dunque, Federico ritenne di irrigidire la sua posizione in ordine al problema dei matrimoni e delle successioni feudali. Recependo in modo rigoroso la normativa normanna, colpì in modo particolare la feudalità di origine longobarda, che praticava una diversa normativa consuetudinaria. Nell'ammettere anche la esclusiva successione femminile nei feudi, in assenza di discendenti maschi, Federico stabiliva un collegamento preferenziale con i feudatari *viventes more Francorum*, che assicuravano per questa via la successione familiare, e si schierava decisamente contro il sistema dei feudi longobardi, che aveva favorito la formazione di vere e proprie signorie territoriali, come quella di Tommaso di Molise. Certo è che nell'ammettere la successione femminile nei feudi, in assenza della maschile, ancora una volta il legislatore svevo operò all'interno di una tradizione tutta regnicola, e non teneva assolutamente in considerazione la contemporanea dottrina feudale che negli stessi anni veniva codificata nell'ultima redazione degli *Usus feudorum* dell'Italia centro-settentrionale: in questi ultimi, infatti, la successione femminile era ammessa solo in rapporto a particolari clausole inserite nel contratto di infeudazione¹⁸.

3. La pratica consuetudinaria

L'irrigidimento delle norme successorie operato a Melfi intendeva contrastare il radicamento di un insieme di pratiche che an-

¹⁷ CAHEN, *Le Régime Féodal de l'Italie Normande* cit., pp. 82 ss.

¹⁸ K. LEHMANN, *Das langobardische Lehnsrecht*, Berlin 1896; *Consuetudo feudorum*, *Vulgata*, I, 8; II, 2, §5; *Usus feud.*, *Vulgata*, I, 25; P. COLLIVA, *La successione feudale nelle "Constitutiones Augustales"*, in *Atti delle quinte giornate federiciane. Oria 1980*, s.l., 1985, pp. 53-65, ora in *Il "Liber Augustalis" di Federico II di Svevia nella storiografia* cit., pp. 367-377: 374. I volumi di Lehmann sono stati riediti a cura di K.A. Eckhardt, con il titolo *Consuetudines Feudorum*, Aalen 1971

davano nella direzione di far restare i possessi feudali all'interno di uno stesso Casato. Si trattava, cioè, di recuperare i feudi perduti negli eventi successivi, impedendo al sovrano non soltanto di entrare in possesso nella successione dei feudi in assenza di eredi legittimi (III, 27), ma anche di esercitare la tutela feudale nelle successioni femminili (III, 26). Cercherò ora di ricostruire qualche aspetto di questo sistema di protezione e trasmissione del patrimonio all'interno di alcune famiglie feudali del Regno di Sicilia tra la fine del XII e la prima metà del XIII secolo.

Nell'importante famiglia feudale di Aversa dei *de Avenabulo* (Abenavola), di origine normanna, proveniente da Venables, ar. Les Andelys, c. Gaillon¹⁹, si praticava, secondo il *mos Francorum*, la consuetudine di escludere la discendenza femminile, e di restituire il bene feudale alla Curia regia. Nel 1149 Simone *de Avenabulo*, *unus ex baronibus civitatis Aversae*, rivolge una petizione a re Ruggero II d'Altavilla perché dia esecutività a quanto disposto nel suo testamento. L'Abenavolo, infatti, che non aveva eredi diretti, aveva stabilito che suo fratello Riccardo gli potesse succedere, e che, in caso di premorte di quest'ultimo, la di lui figlia di nome Adelicia, potesse avere una dote confacente al suo *status*. Poiché si è verificata quest'ultima ipotesi, Simone chiede al re che «si degni di stabilire a questa sua nipote una dote che corrisponde al nascimento». Ruggero II, dopo aver affidato «il negozio a Pietro conte di Pozzuolo, al quale ciò toccava per ragione di parentela ... ordinò il Re che facessero lo stabilimento Maione suo vice cancelliere ..., et anche Filippo della famiglia Pagliara, nobile salernitano, camerlengo in questo anno della Provincia di Principato Citra. Determinarono questi che quando fosse Adelicia giunta in età di marito, le si dessero diecimila tari amalfitani. Et in questa donna s'estinse sì nobil linea»²⁰.

Nel 1149, dunque, i beni feudali di un ramo della famiglia *de Avenabulo* passarono al re, e il ramo stesso si estinse per mancanza

¹⁹ L.-R. MÉNAGER, *Inventaire des familles normandes et franques émigrées en Italie méridionale et en Sicile (XI^e-XIII^e siècles)*, in Roberto il Guiscardo e il suo tempo, Relazioni e comunicazioni nelle Prime Giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1975), Roma 1975, p. 351.

²⁰ Roma, Biblioteca Angelica, G. B. PRIGNANO, *Historia delle famiglie di Salerno normande*, cod. 276, ff. 1-14: 12v.

di eredi maschi, nonostante la presenza di un legittimo erede di sesso femminile.

Nel corso della seconda metà del XII secolo si andarono elaborando nella pratica consuetudinaria degli strumenti che consentissero ad una famiglia feudale di non essere costretta a perdere i beni delle doti.

Nel 1178 Cufrane Della Porta scambia con l'abbazia di Cava una terra, sulla quale vive un *consilis* e la sua famiglia. Cufrane ha ricevuto il bene da sua madre Regale, ancora viva, la quale interviene nel negozio giuridico, unitamente a tutti coloro che possono eventualmente rivendicare diritti sul bene, e cioè: la seconda moglie di Cufrane di nome Trofa, e Giovanni, un figlio che lo stesso Cufrane ha avuto dalla moglie di primo letto di nome Alvara²¹.

In questo caso un figlio (Cufrane) ottiene dalla madre (Regale), ancora in vita, un bene che faceva parte del suo dotario.

Un altro modo per salvaguardare i beni della famiglia di un feudatario fu individuato nel distinguere i figli di primo letto da quelli di secondo. Il primogenito di primo letto ereditava i feudi antichi; il primogenito di secondo letto ereditava i feudi da poco acquisiti dal padre, o dal Casato paterno.

Roberto *de Lauro*, conte di Caserta, della famiglia Sanseverino, offre un bell'esempio al riguardo. Egli è signore, tra l'altro, di Lauro e di Sanseverino, antichi feudi del suo Casato; diventa poi anche titolare dei feudi di Solofra e Serino che erano appartenuti a sua madre Saracena. Roberto si sposa due volte, dapprima con Giuditta²², poi con Agnese Gentile dei conti di Marsi. Dal primo matrimonio nasce Guglielmo; dal secondo matrimonio Riccardo e Ruggero. Ebbene, Roberto dispone che alla sua morte²³ il primogenito del primo matrimonio, Guglielmo, gli succeda non soltanto nella contea di Caserta, ma anche nei feudi antichi della famiglia, cioè Lauro e Sanseverino; e che Riccardo, primogenito di secondo letto, ottenga, ancora in vita il padre, i feudi da poco acquisiti dai

²¹ *Ibid.*, f. 48v.

²² G. TESCIONE, *Caserta medievale e i suoi conti e signori*, Marcanise 1965, p. 18 e n. 141. Mi sembra opportuno correggere quanto sostenuto in E. CUOZZO, *Commentario al 'Catalogus Baronum'*, Roma 1984 (Fonti per la storia d'Italia, 101/2), p. 275.

²³ Il conte morì il 31 agosto 1183, cfr. CUOZZO, *Commentario al 'Catalogus Baronum'* cit. p. 275.

Sanseverino, e cioè Solofra e Serino. Questi feudi erano pervenuti al conte Roberto perché costituivano la dote di sua madre Saracena, morta nel 1178²⁴.

Roberto *de Lauro*, conte di Caserta, ci consente anche di documentare un'altra pratica utilizzata per far sì che un bene feudale concesso ad un figlio, restasse nella famiglia anche nel caso in cui il figlio morisse e si estinguesse la sua discendenza: il passaggio dello stesso bene ad un fratello del defunto, rivendicando la comunione del bene tra i due fratelli secondo il *mos Langobardorum*.

Il conte Roberto ha generato con la sua seconda moglie, come abbiamo visto, due figli: Riccardo e Ruggero. Il primogenito Riccardo è investito del possesso dei feudi di Solofra e di Serino. Nel 1178, accompagnato dal padre, conferma all'abbazia di Cava la donazione delle famiglie di due uomini *consiles* di Solofra, fatta dalla nonna Saracena nel 1159²⁵.

Riccardo *de Lauro* premuore al padre nel 1183, così come suo figlio Enrico *de Lauro*²⁶. Il conte Roberto rientra in possesso dei feudi di Solofra e Serino e li assegna a suo figlio Ruggero, secondogenito di secondo letto, che nel frattempo era diventato conte di Tricarico. Ruggero *de Lauro*, conte di Tricarico, è documentato come feudatario di Solofra e di Serino a partire dal 1187²⁷.

Questa vicenda successoria è stata da me ricostruita sulla base della documentazione conservata nell'archivio dell'Abbazia di Cava dei Tirreni.

L'Università di Solofra la ritenne – io credo a ragione – non conforme alla normativa e alla prassi. Per questo motivo fece appello alla *Magna Curia Regis Siciliae*.

Nel dicembre 1240 il supremo organo giudiziario del Regno, presieduto dal Gran Giustiziere Enrico di Morra, con l'assistenza dei giudici Enrico di Tocco e Pier della Vigna, respinse la pretesa dell'Università circa la decadenza e la legittimità del potere feudale

²⁴ *Ibid.*, p. 273; F. SCANDONE, *Documenti per la storia dei Comuni dell'Irpinia*, I, Napoli 1956, p. 226.

²⁵ Archivio della Badia di Cava de' Tirreni, perg. I, 21; *Purdgavine*, Avellino s. d., p. 19; si tratta di un opuscolo anonimo relativo alle memorie storiche di Solofra, aperto da una lettera dedicatoria firmata da Antonio Graziani.

²⁶ Enrico de Lauro morì nel 1182; cfr. CUOZZO, *Commentario al 'Catalogus Baronum'* cit., p. 271.

²⁷ *Ibid.*, p. 32.

del suo signore, che nel 1240 era Giacomo Sanseverino, nipote di Ruggero *de Lauro*, conte di Tricarico.

La motivazione della *Magna Curia*, basata su di una inchiesta evidentemente poco precisa, fu che Riccardo e Ruggero, figli di Roberto *de Lauro*, conte di Caserta, non si erano succeduti l'uno all'altro nel possesso dei feudi di Solofra e di Serino, ma li avevano condivisi fra loro secondo il mos Langobardorum²⁸.

Se, dunque, anche la *Magna Curia* di Federico II fu indotta in errore, bisogna ritenere che davvero gli *escamotages* utilizzati dai feudatari regnicoli fossero efficaci! Con una serie di accorgimenti, infatti, essi tentarono con successo di non fare uscire dalle loro famiglie i beni feudali, e di coinvolgere nelle successioni tutti i figli, non soltanto i primogeniti. Le conseguenze furono duplici: da un lato la moltiplicazione dei lignaggi all'interno di una stessa famiglia (quello dei Sanseverino è un caso emblematico), ma anche la progressiva esclusione delle figlie femmine dalla successione. Queste ultime venivano in parte ricompensate con la dote: ma anche per i beni dotali si cercò di affermare la prassi della loro restituzione alla famiglia che li aveva concessi in caso di mancata procreazione, in caso di morte prematura dei figli, e in caso di rottura del matrimonio.

A dimostrazione di come la pratica consuetudinaria si muovesse in modo a volte del tutto autonomo rispetto a quanto stabilito nella legislazione federiciana, ecco l'esempio di un *dotario* del 1252, in cui alla moglie è dato un terzo dei beni secondo il diritto franco, ed il quarto degli stessi beni secondo la pratica longobarda del *morgengabe*.

Si tratta del contratto matrimoniale di Giacomo Sanseverino, detto di Tricarico, del dicembre 1252, lo stesso personaggio protagonista della sentenza della *Magna Curia* del 1240, che abbiamo esaminato. Giacomo sposa Regale Della Porta (si tratta della pronipote di quel Cufranone Della Porta che nel 1178 aveva ottenuto – lo abbiamo visto – un bene della madre, che si chiamava anch'essa Regale). Ebbene, Giacomo Sanseverino nel 1252 «per instrumentum predictorum iudicum et subscriptorum testium ... secundum ius et Northmannorum consuetudinem, per cultellum quem in mano teneo, do ac trado tibi predictae Rigali uxori mee, in dodarium inte-

²⁸ SCANDONE, *Documenti* cit., p. 226.

gram tertiam partem omnium rerum mearum stabilium et mobilium, quas nunc habeo iure Francorum, et habiturus sum, et quibus iure Francorum vivo. Item do ac trado tibi predictae uxori mee Morgincaphut quartam scilicet partem ex omnibus rerum, quas nunc habeo et habiturus sum quomodolibet ea ratione ut semper sint in potestate tua, et licentiam habeas de predicta tertia parte secundum legem et Northmannorum consuetudinem, et de predicta quarta parte secundum Longobardorum Regum edictum, facere quod volueris»²⁹.

In conclusione, anche dopo la promulgazione delle Assise di Melfi, le famiglie feudali del regno di Sicilia fecero ricorso, in materia di matrimoni e di successioni feudali, ad un sistema di protezione basato su di una pratica consuetudinaria che si discostava, e talvolta era addirittura in contrasto, con il disposto legislativo regio ed imperiale.

²⁹ Roma, Biblioteca Angelica, Prignano, , cit., f. 245.